

Scioglimento di consiglio comunale in caso di contrasto tra Prefetto e Ministro dell'Interno su infiltrazioni di stampo mafioso. Annotazione alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 19-12-2012, n. 6534

di Maria José Zampano

Fonte: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 12-01-2013, n. 126, in riforma T.A.R. Lazio - Roma, Sezione I, n. 1119/2012.

Parole chiave: scioglimento - consiglio comunale - infiltrazioni di stampo mafioso - contrasto Prefetto e Ministero dell'Interno - misura amministrativa di prevenzione - imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa

Riferimenti normativi: Art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 2 comma 30, della legge n. 94 del 2009.

Massime: È essenziale ai fini dell'adozione della misura di scioglimento dell'organo rappresentativo della comunità locale, a seguito della novella della l. 15 luglio 2009 n. 94, l'esistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali. In sede di proposta ministeriale per lo scioglimento del consiglio comunale contrastante con l'esito dell'attività istruttoria del Prefetto è necessario un diffuso corredo motivazionale, al quale pervenirsi anche a mezzo di un eventuale supplemento di istruttoria.

Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso presentato dai componenti del consiglio comunale di Bordighera per l'annullamento del provvedimento di scioglimento dell'organo consiliare per infiltrazioni di stampo mafioso (art. 143 T.U.E.L.). Su proposta del Ministero dell'Interno era stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale, nonostante il prefetto avesse precedentemente espresso parere negativo in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 143 T.U.E.L. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, ritiene che lo scioglimento dell'organo rappresentativo della comunità locale, essendo la massima misura di rigore nei confronti dell'ente locale, debba essere subordinata alla sussistenza di elementi che determinino un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi tale da compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa (massima 1). Inoltre, nonostante le valutazioni rassegnate dal Prefetto a conclusione dell'attività istruttoria in ordine alla misura dissolutiva non abbiano effetto vincolante, è necessario che la proposta del Ministro di contrario avviso debba essere sostenuta da un congruo corredo motivazionale che dia puntualmente atto, anche a mezzo di un supplemento di istruttoria, delle ragioni che rendono prevalente lo scioglimento del consiglio comunale (massima 2); la verifica istruttoria demandata al Prefetto, organo di vertice preposto in ambito locale alla salvaguardia dei primari interessi inerenti alla sicurezza ed all'ordine pubblico, riveste un ruolo centrale nell'economia del procedimento regolamentato dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000.

M.J.Z.